

## RESPONSABILITÀ PENALE E REDDITO DI CITTADINANZA ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ E DELLA SISTEMATICA DEI REATI DI FALSO

di Antonio MANDARA \*

### ABSTRACT

*Per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, il cittadino può autocertificare il possesso dei requisiti necessari, con l'eventualità che il privato dichiari il falso o ometta informazioni dovute, così rischiando di incorrere in responsabilità penale. Il presente contributo, dunque, prende spunto dal dibattito giurisprudenziale sorto in merito all'esatta perimetrazione delle sanzioni previste in materia ex art. 7 D.L. 4/2019 (risolto dalla Sezioni Unite nell'udienza del 13 luglio 2023, ancora in attesa delle motivazioni) e affronta la più ampia tematica dei reati di falso alla luce del principio di offensività.*

### SOMMARIO

1. Introduzione e quadro normativo di riferimento .....	1
2. Il reato di cui all'art. 7 d.l. 4/2019 come species dei reati di falso: due orientamenti a confronto .....	2
3. Un'applicazione coerente del principio di offensività .....	6
4. Conclusioni .....	9

\* già tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 presso il Tribunale di Catania, ufficio Gip/Gup.

<sup>1</sup> Sulla storia dell'assistenza in Italia v. M. MAZZIOTTI, *Assistenza (profili costituzionali)*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, pp. 749-753; G. GARANCINI, *Legislazione e mutamenti istituzionali nel campo dell'assistenza in Italia*, in *Wellfare state, problemi e alternative*, (a cura di) Rossi G., Donati, Milano, 1985; A. SCALISI, *Il valore della persona umana e l'assistenza sociale in Italia tra presente e passato*, in *Dir. famiglia*, 1999, p. 1427; G. CORSO, *I diritti sociali nella costituzione italiana*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, p. 1981; U. COLOMBO, *Principi e ordinamento dell'assistenza sociale*, Milano, 1959.

<sup>2</sup> L'istituto, unitamente alle sanzioni, è stato abrogato a decorrere dal 2024, ponendo seri dubbi interpretativi, che non potranno essere oggetto di disamina in questa sede, e in particolare se la retroattività della legge più favorevole si produca da subito o solo dal 2024, con eventuale travolgimento

### 1. INTRODUZIONE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

In un periodo di forte crisi economica, si è resa necessaria la predisposizione di sussidi pubblici volti a contenere situazioni di povertà e di esclusione sociale sempre più dilaganti.<sup>1</sup> Allineandosi anche alle legislazioni di altri stati, il Governo italiano ha introdotto il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, e successivamente modificato nel tempo fino alla sua graduale abrogazione.<sup>2</sup> Si tratta di una forma di reddito minimo garantito con somme mensili erogate direttamente dallo Stato in adesione ai principi costituzionali ed europei di inclusione e dignità della persona.<sup>3</sup> Come emerge nitidamente anche dal preambolo del testo di legge, il fine precipuo è quello di “[...]prevedere una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto al lavoro e a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro e garantire così una misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo[...]”.

delle sentenze passate in giudicato. Ciò ha prospettato un paradossale incentivo a delinquere nel 2023 nella previsione, quantomeno dal 2024, dell'impunità retroattiva.

<sup>3</sup> Art. 14 del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, approvato congiuntamente dal Parlamento Europeo, dalla Commissione e dal Consiglio: “Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla (re)integrazione nel mercato del lavoro”.

Sul punto: M. MAZZIOTTI, *Libera circolazione e prestazioni familiari e orfanj nel diritto comunitario*, Commento a CGCE 24.9.2002, C-47/1999, Commissione, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2002, 844; ID., *Diritto a prestazioni sociali non contributive e divieto di discriminazioni dirette e indirette nel diritto europeo*, Commento a CGCE 20.6.2002, C-287/2000, Commissione, *ivi*, 2003, p. 454

In ordine alle modalità di ottenimento del beneficio, per quanto qui di interesse, è necessario il possesso di alcuni requisiti che (in via approssimativa) è possibile individuare in quelli di cittadinanza, residenza e soggiorno (art. 2, comma 1 lett. a) D.L. cit.), in requisiti reddituali e patrimoniali (art. 2, comma 1 lett. b) D.L. cit.) e nel godimento di beni durevoli (art. 2, comma 1, lett. c) D.L. cit.). A questi si aggiungono diverse cause ostative o di decadenza (artt. 13, comma 3, e 7, comma D.L. cit.): si tratta principalmente di motivi legati alla commissione di reati particolarmente gravi da parte del beneficiario ovvero di un componente del nucleo familiare e di modifiche della situazione reddituale dell'istante.

Al fine di garantire una corretta gestione ed erogazione del reddito, il legislatore ha previsto una serie di sanzioni volte a disincentivare richieste fraudolente ed indebite locupletazioni.

In particolare, l'attuale formulazione dell'art. 7 D.L. 4/2019 prevede al comma 1 la reclusione da due a sei anni nelle ipotesi in cui “[...] *chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute[...]*” ovvero ancora, al comma 2, la reclusione da uno a tre anni per “[...] *omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio [...]*”.

In ordine alla qualificazione del reato e alla sua struttura, trattasi di reato di condotta, che può

attuarsi tanto in forma attiva che omissiva, in quanto per la sua integrazione non è richiesto il verificarsi di un determinato effetto esteriore<sup>4</sup>, e di reato di pericolo, non essendo necessaria una distruzione, diminuzione o perdita del bene giuridico, ma bastandone una sua minaccia<sup>5</sup>, seppur con le precisazioni che nel prosieguo saranno svolte.

Sul versante dell'elemento psicologico<sup>6</sup>, invece, sembra preferibile la conclusione per cui ai fini dell'integrazione del reato sia necessario il dolo specifico, in quanto l'agente dovrà produrre le false dichiarazioni od omettere quelle dovute consapevole della falsità e con il fine precipuo di conseguire un beneficio indebito.

Più nel dettaglio, è sorto un contrasto giurisprudenziale in merito all'esatta perimetrazione del delitto di cui all'art. 7, comma 1, D.L. citato. Si è, infatti, posto il problema della configurabilità del reato a fronte di qualsiasi dichiarazione falsa od omessa ovvero se la fattispecie punisca solo quelle condotte di falso che facciano percepire un beneficio non dovuto o spettante in misura inferiore.

## **2. IL REATO DI CUI ALL'ART. 7 D.L. 4/2019 COME SPECIES DEI REATI DI FALSO: DUE ORIENTAMENTI A CONFRONTO**

Premessa concettuale indefettibile è quella dell'inquadramento del reato di cui all'art. 7 D.L. 4/2019 all'interno della più ampia categoria dei reati di falso.

Le criticità interpretative che caratterizzano questa categoria di reati<sup>7</sup> e le conseguenti riflessioni

<sup>4</sup> Sulla tematica dell'evento nel diritto penale, si veda, a titolo esemplificativo: F. ANTOLISEI, *L'evento e il nuovo codice penale*, in *Riv. it.*, 1932, p. 18; Id., *La disputa sull'evento*, in *Riv. it.*, 1938, p. 3; F. GRISPIGNI, *L'evento come elemento costitutivo del reato*, in *Annali*, 1934, p. 857; L. SANTAMARIA, *Evento*, in *Enc. Dir.*, XVI, Milano, 1967, pp. 118 e ss.; F. STELLA, *La descrizione dell'evento*, Milano, 1970; N. MAZZACUVA, *Evento*, in *Dig. IV*, 1990, p. 445; I. CARACCIOLI, *Evento*, in *Enc. Giur.* XIII, 1989.

<sup>5</sup> G. DELITALA, *Reati di pericolo*, in *Studi Petrocelli*, Milano, 1972, p. 1731; E. GALLO, *Riflessioni sui reati di pericolo*, Padova, 1970; V. PATALANO, *Significato e limiti della dogmatica del reato di pericolo*, Napoli, 1975; G. FIANDACA, *Note sui reati di pericolo*, in *Il Tommaso Natale*, 1977, p. 175; ID., *La tipizzazione del pericolo*, in *Dei delitti e delle pene*, 1984, p. 441; F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale*, Milano, 1994; R. RIZ,

*Pericolo, situazioni di pericolo, condotta pericolosa*, in *Indice penale*, 1983, p. 495; S. ALEO, *Il danno e il pericolo nel reato*, Catania, 1983; G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e di attentato*, in *Riv. it.*, 1986, p. 689; F. PALAZZO, *I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri di criminalizzazione*, in *Riv. it.*, 1992, p. 451; S. CANESTRARI, *Reati di pericolo*, in *Enc. Giur.*, XXVI, 1991; T. PADOVANI, *Diritto penale della prevenzione e mercato finanziario*, in *Riv. it.* 1995, p. 637; M. CATENACCI, *I reati di pericolo presunto, fra diritto e processo penale*, in *Studi Marinucci*, Milano, 2006, p. 415; F. D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia*, Milano, 2012.

<sup>6</sup> A. DE MARSICO, *Coscienza e volontà nella nozione del dolo*, Napoli, 1930.

<sup>7</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale pt.s.*, Milano, 2008, p. 56.

dottrinali e giurisprudenziali, infatti, ben potrebbero aver fornito argomentazioni a sostegno della soluzione adottata dal massimo organo nomofilattico.

Già l'individuazione del bene giuridico tutelato nei reati di falso ha suscitato un vivace dibattito dottrinale, non ancora del tutto sopito, anche dovuto alla tecnica normativa casistica adoperata dal legislatore<sup>8</sup>.

La prima enucleazione del bene giuridico tutelato dai delitti contro la fede pubblica, invero, è stata individuata, in un'ottica marcatamente soggettivistica, nella fiducia di cui godono determinati soggetti, rivestiti di un *munus* pubblico, da parte della collettività.<sup>9</sup> Successivamente, il concetto di fede pubblica venne accostato alla fiducia che tutti i consociati ripongono nella forza probante che l'autorità attribuisce ad alcuni oggetti o segni o forme esteriori: tale è la concezione pubblicistico-normativa.<sup>10</sup>

Il codice del 1930<sup>11</sup> ha adottato una soluzione intermedia, in quanto la pubblica fede viene intesa come la fiducia che la società attribuisce a segni ed oggetti esteriori importanti per l'ordinamento ed ha abbandonato, dunque, il riferimento al valore probante<sup>12</sup>.

La scelta, tuttavia, non è stata ritenuta appagante dai commentatori, con la conseguenza di far permanere opinioni contrastanti tra chi ritiene il concetto di pubblica fede una nozione autonoma e chi<sup>13</sup> invece la ritiene una definizione vuota o, comunque, bisognosa degli opportuni correttivi.

Secondo quest'ultima interpretazione, infatti, i reati di falso tutelerebbero altri interessi, per cui la pubblica fede diventa oggetto di una protezione solo mediata. Tale ricostruzione ha il pregio di ricondurre ad unità i reati di falso, individuando il disvalore della condotta nel mezzo particolarmente insidioso adoperato dall'agente<sup>14</sup>. In siffatta prospettiva, dunque, la fede pubblica assume una natura strumentale.

Non sono, tuttavia, mancate ulteriori specificazioni di quest'ultimo orientamento, ad opera di chi<sup>15</sup> ha inquadrato i reati di falso tra i reati c.d. plurioffensivi, in quanto aventi un duplice oggetto giuridico: da un lato la pubblica fede, quale esigenza di certezza nei rapporti giuridici, e dall'altro il bene finale di volta in volta individuato dalla norma incriminatrice.

Tale ricostruzione non è andata esente da critiche ad opera di parte della dottrina<sup>16</sup>, la quale ha fatto notare come non sia possibile né opportuno individuare a priori il bene giuridico tutelato dalle norme e, soprattutto, riferirlo ad un concetto meta-individuale quale quello della fede pubblica.

Ad oggi, quindi, il concetto di fede pubblica continua ad assumere contorni sfumati e generici e, secondo alcuni autori<sup>17</sup>, in contrasto con lo stesso principio costituzionale di determinatezza. L'interprete sembrerebbe posto innanzi ad una alternativa secca: abbandonare il bene giuridico della pubblica fede, diventato ormai vuoto simulacro di una tutela non più attuale, ovvero effettuare un recupero attraverso un'opera di concretizzazione e specificazione<sup>18</sup>.

<sup>8</sup> A. MALINVERNI, *Fede pubblica (dir. pen.)*, *Enc. Dir.*, p. 70; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Manuale di diritto penale pt.s.*, I, Bologna, p. 553; T. PADOVANI in Padovani-Stortoni, *Diritto penale e fattispecie criminose*, Bologna, 2006, p. 53.

<sup>9</sup> G. FILANGIERI, *La scienza della legislazione del cittadino*, tomo V, Napoli, p. 300; F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, Pisa, 1899 v. VII; A. DE MARSICO, *Il dolo nei reati di falsità in atti*, in *Scritti giuridici in memoria di Edoardo Massari*, Napoli, 1937, p. 416.

<sup>10</sup> A. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Milano, 1913, p. 599.

<sup>11</sup> I lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, parte II, 242.

<sup>12</sup> A. DE MARSICO, *op. cit.*, pp. 561 ss. Secondo l'autore, il falso è "la violazione dell'apparenza come manifestazione di una situazione rilevante nell'ambito dei rapporti giuridici, extragiudiziali o giudiziali. La realtà che dovrebbe apparire da una cosa è sostituita da una rappresentazione non vera".

<sup>13</sup> Tra tutti, F. CARNELUTTI, *Teoria del falso*, Padova, 1935, pp. 37 ss.

<sup>14</sup> G. DELITALA, *Rivista italiana di diritto penale*, Milano, p. 249.

<sup>15</sup> F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale pt.s.*, Milano, 2008, p. 63.

<sup>16</sup> N. PISANI, *I reati contro la fede pubblica*, in Fiorella (a cura di), *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2012, pp. 512 ss.

<sup>17</sup> F. ANGIONI, *Contenuto e funzioni del bene giuridico*, Milano, 1983, pp. 193 ss.

<sup>18</sup> F. ANGIONI, *op. cit.*, pp. 194 ss.; F. MANTOVANI, *Manuale di diritto penale pt.g.*, Milano, 2020, p. 208; M. DONINI, *Teoria del reato*, Padova, 1996, pp. 140 ss.; G. FLORA, *Manuale per lo studio della parte speciale del codice penale*, Padova, 2014, p. 63.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 46982 del 2007, sul punto, hanno affermato che *“i delitti contro la fede pubblica tutelano direttamente non solo l’interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente”*, con ciò riprendendo la dicotomia già presente in dottrina tra tutela mediata e immediata.

A questo punto, dunque, è possibile compiere una prima operazione interpretativa circa l’esatta individuazione del bene giuridico tutelato dall’art. 7 D.L. 4/2019.

L’ordinanza di rimessione oggetto del contributo<sup>19</sup> ben definisce i due orientamenti contrastanti.

Secondo una prima ricostruzione<sup>20</sup>, il delitto in esame è integrato quando il beneficiario fornisce false indicazioni od omette informazioni dovute all’interno dell’autodichiarazione finalizzata all’ottenimento del sussidio, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio. In particolare, questo orientamento fa applicazione del principio di leale collaborazione tra il cittadino e l’amministrazione che eroga una provvidenza a suo favore, richiamando analogicamente, a sostegno di tale affermazione, l’interpretazione giurisprudenziale sorta in materia di ammissione al patrocinio giudiziario a spese dello Stato di cui al d.P.R. n. 115

del 2002. In quest’ultima fattispecie, infatti, l’art. 95 d.P.R. citato sanziona le dichiarazioni false o inesatte indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti necessari per accedere al beneficio.

Si è affermato, in particolare, che la norma di cui all’art. 7 sarebbe espressione del generale principio antielusivo che si incardina sulla capacità contributiva ai sensi dell’art. 53 della Costituzione<sup>21</sup>. Da questo inquadramento discenderebbe che la punibilità del reato dipende dal rispetto del dovere di trasparenza e leale cooperazione nei confronti delle istituzioni da parte del cittadino, cui non è lasciata la scelta tra cosa dichiarare e cosa omettere.

Corroborata l’anzidetta ricostruzione l’interpretazione sistematica dei successivi commi dell’art. 7, che disciplinano un’ampia casistica di fattispecie di revoca, decadenza e sanzioni amministrative ed anche l’interpretazione letterale della locuzione *“al fine di ottenere indebitamente il beneficio”*, da intendersi come diretta a qualificare i dati che sono in sé rilevanti ai fini del controllo, da parte della amministrazione erogante, della ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento ed il mantenimento del beneficio.<sup>22</sup>

Tale ricostruzione, tuttavia, non appare convincente per alcuni ordini di considerazioni.

Questo inquadramento, infatti, sembra non risolvere il problema dell’indeterminatezza del bene giuridico tutelato dall’art. 7 D.L. 4/2019. Ed inverso, il generico riferimento ad un evanescente concetto di lealtà del cittadino sembra appartenere a

<sup>19</sup> Con sentenza dell’11.1.2022 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna nei confronti E.G., ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 640, secondo comma cod. pen. e 7 d.l. 4/2019 per aver attestato nella dichiarazione ISEE un valore del proprio patrimonio immobiliare inferiore a quello reale, al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, così inducendo in errore l’INPS e procurandosi l’ingiusto profitto derivante dall’indebita percezione del sussidio. In particolare, entrambi i giudici di merito hanno ritenuto il reato integrato ancorché i valori omessi non impedissero l’erogazione del beneficio, sul presupposto che il perfezionamento della fattispecie delittuosa si realizza per il sol fatto di aver portato all’attenzione dell’amministrazione erogatrice del reddito di cittadinanza dati non veritieri.

In sede di ricorso per Cassazione, l’imputato lamentava la mancanza dell’elemento soggettivo in quanto non vi era alcun elemento che consentisse di ritenere che l’intenzione dell’imputato fosse quella di ottenere attraverso la falsa dichiarazione un beneficio altrimenti non dovuto. Ed infatti, anche se avesse dichiarato il valore immobiliare omesso avrebbe avuto comunque diritto al sussidio. Deduce, infatti, che

il reato ex art. 7 primo comma D.L. 4/2019 è di pura condotta, caratterizzato dal dolo specifico e invocando, in particolare, che la rilevanza penale della condotta, dovendosi informare al principio dell’offensività concreta, deve ritenersi sussistente nei soli casi in cui l’intenzione dell’agente sia quella di conseguire attraverso dichiarazioni false o incomplete un beneficio altrimenti non dovuto.

<sup>20</sup> Cassazione, Sez. 3, n. 5289 del 25/10/2019.

<sup>21</sup> A. BERLIRI, *Principi di diritto tributario*, I, Milano, 1952, p. 255; GIANNINI A.D., *I concetti fondamentali del diritto tributario*, I, Torino, 1956, p. 74; F. GRECO, *Capacità contributiva e progressività del sistema tributario con riferimento all’art. 53 della Costituzione della Repubblica*, in *Giur. it.*, 1955, I, 1, p. 338 ss.; G. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, p. 370.

<sup>22</sup> A tale pronuncia hanno fatto seguito altre decisioni non massimate (Sez. 2, n. 2402 del 5/11/2020, dep. 2021, Giudice; Sez. 3, n. 30302 del 15/9/2020, Colombo; Sez. 3, n. 33808 del 21/4/2021, Casà; Sez. 3, n. 5309 del 24/9/2021, Tuono; Sez. 3, n.1351 del 25.11.2021, Lacquaniti) che si pongono nello stesso solco interpretativo.

concezioni storiche che mal si conciliano con il diritto punitivo come oggi concepito<sup>23</sup>.

Il rischio che si corre, infatti, è quello di creare delle “pseudoggettività giuridiche” tramite l'introduzione di reati che sono irrimediabilmente privi di oggetto giuridico incorrendo nella fallace logica di identificare il bene giuridico con lo scopo della norma.<sup>24</sup> Il fine della norma, infatti, è garantire una erogazione del sussidio che spetti a coloro i quali ne hanno davvero bisogno, in ossequio al dettato costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nonché a quanto prevede l'art. 38 Cost.<sup>25</sup>, il quale è espressione dello stato sociale e del principio di sicurezza sociale, che impongono di assicurare ai cittadini che versano in condizioni di bisogno un'esistenza dignitosa.

Anche le sanzioni in materia di reddito di cittadinanza, dunque, ove si aderisse all'anzidetta ricostruzione in ordine al bene giuridico, condividerebbero con i reati di falso la tutela di un bene giuridico vago e non identificabile nella sua reale consistenza.

Secondo un altro orientamento<sup>26</sup>, integrano il reato in esame le false indicazioni riportate nell'autodichiarazione o le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, solo se strumentali al conseguimento del beneficio di cui altrimenti non si avrebbe diritto o se ne avrebbe in misura inferiore.

Muovendo proprio dal raffronto tra la disciplina in materia di gratuito patrocinio e la fattispecie di cui all'art. 7 D.L. 4/2019, secondo quest'ultima ricostruzione interpretativa, l'accento va posto sulla locuzione “*indebitamente*” contenuta nel testo della norma, in quanto attraverso tale avverbio il legislatore ha inteso fare riferimento non tanto ad

una volontà dell'agente di accesso al beneficio in assenza degli elementi formali che ne avrebbero consentito l'erogazione, quanto ad una volontà diretta ad un conseguimento di esso in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento.

In particolare, in base a questo orientamento, la norma in esame ha inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo che potrebbe derivare da dichiarazioni false od omesse, così da doversi ad esse attribuire rilevanza penale nei soli casi in cui l'intenzione dell'agente era quella di un beneficio non dovuto.

Gli stessi principi sono stati ripresi e ulteriormente sviluppati da un successivo arresto in base al quale le condotte con cui si rappresenti una situazione difforme da quella reale, senza però incidere sul possesso effettivo dei requisiti richiesti per accedere alla misura di sostegno economico, non possono essere considerate dall'art. 7 D.L. 4/2019 passibili di sanzione penale<sup>27</sup>.

In particolare, si è ritenuta più aderente una lettura della norma in termini di reato di pericolo concreto sulla scorta sia del dato letterale che descrive l'elemento soggettivo della fattispecie secondo lo standard proprio del dolo specifico (“*al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3*”) sia in ossequio ad una concezione del principio di offensività coerente con i canoni costituzionali,

A rafforzamento dell'opzione ermeneutica seguita, concernente cioè la sussistenza di un nesso funzionale tra le condotte *lato sensu* fraudolente e l'effettiva indebita percezione del sussidio statale, si fa riferimento in termini testuali al sistema dei controlli e delle verifiche delle istanze di accesso alla

<sup>23</sup> F. LISZT, *La teoria dello scopo nel diritto penale*, trad. it. Milano, 1962, p. 46; A. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale. Contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Torino, 1913; F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1926, p. 52; F. ANTOLISEI, *Il problema del bene giuridico*, in *Riv. it. dir. pen.* 1939, pp. 3 e ss.; ID. *Scritti di diritto penale*, Milano, 1955, pp.107 e ss.; A. PAGLIARO, *Bene giuridico e interpretazione della legge penale*, in *Studi Antolisei*, II, Milano, 1965, pp. 389 e ss.; F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, XIX, 1973; P. NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, pp. 51 e ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale*, Milano, 1987, pp. 231 e ss.

<sup>24</sup> F. MANTOVANI, *Diritto Penale. Parte generale*, XI Ed. Milano, p. 211. Per una rivalutazione del bene giuridico, capace di contenere e rivalorizzare il concetto di “funzione”: M.

DONINI, *Modelli di illecito penale minore*, in Donini-Castronuovo (a cura di) *La riforma dei reati contro la sicurezza pubblica*, Padova, 2007, p. 243.

<sup>25</sup> Per una ridotta panoramica della letteratura sul punto: M. CINELLI, *Appunti sulla nozione di previdenza sociale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1982, p. 163; M. PERSIANI, *Considerazioni sulle motivazioni ideologiche dell'assistenza e della previdenza sociale e sulla loro evoluzione dovuta all'idea di sicurezza sociale*, in *Riv. infortuni*, 1973, pp. 419 ss.; C. COLAPIETRO, *Garanzia e promozione dei diritti sociali nella più recente giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. it.*, 1995, IV, pp.113 ss.; M. D'AMICO, *Un nuovo modello di sentenza costituzionale?*, in *Giur. cost.*, 1993, pp. 1803 ss.

<sup>26</sup> Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 44366 del 15/09/2021, Gulino, Rv. 282336 - 01

<sup>27</sup> Cassazione, Sez. 2 n.29910 dell'8.6.2022, Pollara, non mass.

misura. Ed infatti, l'obbligo di trasmissione all'autorità giudiziaria della documentazione amministrativa contenente i risultati delle verifiche condotte, posto a carico dei soggetti pubblici cui è affidata tale attività di vigilanza, viene previsto proprio per le ipotesi in cui dalle dichiarazioni mendaci sia derivato il "conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc" (art. 7, comma 14, D.L. 4/2019, cit.).

Tramite un'informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all'esito della pubblica udienza del 13 luglio 2023, le Sezioni unite hanno dato al quesito la seguente soluzione: «*Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26 solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore*».

Le Sezioni Unite aderiscono, dunque, al secondo degli orientamenti. La formulazione del principio di diritto, nonostante l'assenza di motivazioni, consente una previsione degli argomenti adottati dalla Corte.

L'oggetto di tutela potrebbe essere stato individuato, come d'altronde sembra emergere anche dal preambolo della legge, riprendendo la dicotomia tutela mediata-tutela immediata, nella fede pubblica in prima, mediata, battuta e nella volontà di evitare indebite locupletazioni da parte dei privati richiedenti, con conseguente assegnazione del sussidio a soggetti non in possesso dei requisiti. Ciò in quanto il sussidio di cui al D.L. 4/2019 è uno strumento deputato a garantire condizioni di vita idonee e non lesive della dignità umana.

Facendo ricorso alla cospicua letteratura dottrinale e all'interpretazione giurisprudenziale formatasi in ordine al bene giuridico nei reati di falso e alle refluenze su questo del principio di offensività

si potrebbero fornire argomentazioni a sostegno della soluzione raggiunta.

### 3. UN'APPLICAZIONE COERENTE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ

Il rischio che si corre ove si aderisse ad una tutela solo formalistica e indiscriminata della fede pubblica sarebbe quello di disapplicare sostanzialmente il requisito della necessaria offensività della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice.<sup>28</sup> Nella dialettica, forse del tutto mai sopita, tra diritto penale oggettivo e soggettivo, tutt'oggi ritornano interpretazioni marcatamente soggettivistiche, erosive del principio di offensività, volte a spostare il baricentro dal disvalore dell'evento al disvalore dell'azione o, peggio, al disvalore della finalità<sup>29</sup>. Dall'adesione a tali poli interpretativi discende una concezione formalistica del reato (il perno su cui ruota la concezione formale del reato è la fattispecie legale tipica) come fatto offensivo tipico, propria degli ordinamenti a legalità formale, ovvero una concezione sostanzialistica del reato come fatto socialmente pericoloso, propria invece degli ordinamenti a legalità sostanziale. Il nucleo non è più la condotta descritta dal legislatore ma il fatto storico nella sua contrarietà ai valori sociali.

La concezione del reato oggi maggiormente accreditata ed accolta anche dalla nostra Costituzione è quella formalistica-sostanziale. Come affermato da attenta dottrina, «è reato il fatto previsto come tale dalla legge, irretroattivamente, in forma tassativa, materialmente estrinsecantesi nel mondo esteriore, offensivo di valori costituzionalmente significativi, causalmente e psicologicamente attribuibile al soggetto, sanzionato con pena proporzionata, astrattamente, innanzitutto alla rilevanza del valore tutelato e, concretamente, anche alla personalità dell'agente, umanizzata e tesa alla rieducazione del condannato; sempreché la

<sup>28</sup> V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale*, pp. 209 e ss.; I. GIACONA, *Introduzione ai reati contro la fede pubblica*, in Cadoppi-Canestrari-Manna-Papa (a cura di), *Trattato di diritto penale*, p. 7 e ss.

<sup>29</sup> F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 211; N. MAZZACUVA, *Il disvalore*, p. 29; G. VASSALLI, *Diritto penale della volontà e*

*diritto penale dell'evento nella recente legislazione*, in *Rass. Giust. Mil.*, Quad. 2, 1986, p. 179; E. MORSELLI, *Disvalore dell'evento e disvalore della condotta nella teoria del reato*, in *Riv. it.* 1991, p. 796.

*pena sia necessaria per l'inadeguatezza delle sanzioni extrapenali a tutelare tali valori*<sup>30</sup>.

La nuova concezione, oggi assolutamente prevalente e accolta, realizza la perfetta sintesi tra le esigenze di legalità e di giustizia, considerando reato soltanto il fatto che non solo è previsto dalla legge come tale, ma che è costruito dalla medesima in modo da essere necessariamente offensivo del bene giuridico tutelato dalla norma.

L'offesa, quindi, è elemento costitutivo del reato accanto agli altri elementi strutturali della fattispecie, in quanto rientra nello spettro della tipicità e, dunque, spettando al giudice l'obbligo di accertarne l'esistenza al fine di garantire al cittadino di non essere punito per una mera disubbidienza ovvero per condotte che sono pericolose solo per il comune sentire.

Diversamente, una concezione sostanzialistica, maggiormente diffusa in passato nei paesi comunisti europei ed asiatici<sup>31</sup>, non ritiene sufficiente che il fatto tipico offenda il bene giuridico ma richiede anche che esso sia ritenuto pericoloso in misura rilevante per la collettività, con il rischio di agganciare l'illiceità penale del fatto non alla legge ma ai valori sostanziali immanenti nella società che sono, per loro natura, mutevoli e passibili di una strumentalizzazione statutale. Si tratta, tuttavia, di ricostruzioni ormai superate.

Lungi dal voler affiancare il delitto di cui all'art. 7 D.L. 4/2019, e più in generale i reati di falso, ad interpretazioni sostanzialistiche del reato, non è, tuttavia, peregrina l'ipotesi che l'individuazione del bene giuridico nella tutela del dovere di lealtà del cittadino verso la pubblica amministrazione, come prospettato da una parte della giurisprudenza e

indicata nell'ordinanza di remissione, sia contaminato da ricostruzioni soggettivistiche del principio di offensività. Invero, il beneficio economico del reddito di cittadinanza, come è noto, non è stato unanimemente accolto dalla popolazione e dalle varie componenti politiche, in quanto ritenuto da molti uno strumento che non incentiva il beneficiario a trovare un'occupazione. Al di là delle valutazioni sociali e politiche, che mal si prestano a tale sede, è innegabile che vi sia un risentimento verso chi attesta il falso per ricevere qualsivoglia forma di sussidio da parte dello Stato.

Proprio i delitti contro la fede pubblica, dunque, per l'astrattezza e la genericità del bene giuridico tutelato, maggiormente si prestano ad un notevole divario tra tipicità della condotta e offensività<sup>32</sup>. Il perno su cui poggia un diritto penale dell'offesa, infatti, è l'oggetto giuridico-penale tutelato dalla norma incriminatrice.<sup>33</sup>

Per affermare la non punibilità della falsità irrilevante, la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto ricorso, spesso, alle figure (non sempre ben delimitate tra loro) del falso grossolano, innocuo e inutile, esprimendo così l'assenza, nel caso concreto, di un'offesa penalmente rilevante al bene giuridico. Più nel dettaglio, il falso grossolano è quello immediatamente riconoscibile da non poter far cadere in errore alcuna persona<sup>34</sup>; per converso, quindi, la potenzialità ingannatoria del falso sussiste ogniqualvolta debba considerarsi possibile che un numero indefinito di persona possa essere ingannato.

La giurisprudenza<sup>35</sup> adotta, quale metro di paragone, al fine di affermare la grossolanità del falso (sempre con riferimento alla pubblica fede)

<sup>30</sup> F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 22.

<sup>31</sup> G. NEPPI MODONA, *Il reato impossibile*, Milano, 1965; L. DURIGATO, *Uno studio di diritto penale socialista*, Padova, 1976, p. 58.

<sup>32</sup> G. FIANDACA, *Note sul principio di offensività e sul ruolo della teoria del bene giuridico tra elaborazione dottrinale e prassi giudiziaria*, in AA. VV., *Le discrasie tra dottrina e giurisprudenza in diritto penale*, Napoli, 1991, p. 68; G. VASSALLI, *Considerazioni sul principio di offensività*, in *Scritti in memoria di Ugo Pioletti*, Milano, 1982, pp. 615 e ss; R. RAMPIONI, *Il problema del bene giuridico nelle falsità documentali*, in AA. VV., *Le falsità documentali in F. Ramacci* (a cura di), Padova, 2001, pp. 108 e ss.

<sup>33</sup> A. ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Torino, 1913; A. PISAPIA, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Milano, 1948; G. BETTIOL, *L'odierno*

*problema del bene giuridico*, in *Riv. it.*, 1959, p. 705; A. MERLI, *Introduzione alla teoria generale del bene giuridico*, Napoli, 2006; M. DONINI, *Danno e offesa nella c.d. tutela penale dei sentimenti*, in *Riv. it.*, 2008, p. 1546; G. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014; S. BONINI, *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli, 2018.

<sup>34</sup> I. LEONCINI, *Le figure di falso non punibile*, in Ramacci (a cura di), *Reati contro la fede pubblica*, Milano, 2013, pp. 90 e ss. In giurisprudenza, Cassazione: Sez. 6, n. 18015 del 24/02/2015, Ambrosio, Rv. 263279; Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, Rahman Ataur, Rv. 255680; Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063).

<sup>35</sup> Cassazione: Sez. 5, n. 27310 del 11/02/2019, Ikechukwu Theedeos, Rv. 276639; Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011, dep. 2012, Baldin, Rv. 252946.

l'art. 49, comma 2, c.p. e il reato impossibile, secondo diverse varianti prospettive.<sup>36</sup> Il riferimento al reato impossibile adoperato dalla giurisprudenza, tuttavia, non è stato pacificamente accolto in dottrina<sup>37</sup>, poiché non si verte in una ipotesi di inidoneità dell'azione ma di apparente conformità al tipo non dannosa per gli interessi tutelati dalla norma (e quindi difforme dal tipo legale).

Per falso innocuo, invece, si intende la concreta inidoneità dell'azione ad aggredire il bene giuridico<sup>38</sup>, ossia nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, per cui è necessario che l'innocuità sia valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto<sup>39</sup>. Trattasi, evidentemente, di una applicazione della teoria della fede pubblica.

Si verte in una ipotesi di falso inutile quando la falsità cade su un atto, o su una parte di esso assolutamente privo di valenza probatoria.<sup>40</sup>

Ulteriore e problematica declinazione del principio di offensività in materia si ravvisa nella possibilità di applicare alle fattispecie di falso grossolano, innocuo o inutile la norma di cui all'art. 131-bis c.p., ossia la particolare tenuità del fatto<sup>41</sup>. La soluzione è negativa, dovendosi distinguere nettamente tra falso inoffensivo (e dunque atipico) e fatto tenue (e dunque solo minimamente offensivo).

Da un lato, si presuppone l'assenza di qualsivoglia nocumento al bene giuridico tutelato, dall'altro, invece, si dovranno tenere

obbligatoriamente in conto ulteriori elementi esterni alla struttura del reato, quali l'abitudine del comportamento e il grado di colpevolezza, ma che presuppongono un delitto già perfettamente integrato nei suoi elementi strutturali.

Ciò non toglie, tuttavia, la possibilità di applicare la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ove il beneficio indebito si discosti di poco da quello spettante. Sul punto, infatti, è possibile fare applicazione di quell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in merito all'applicabilità di tale istituto ai reati tributari ove siano previste soglie di punibilità.<sup>42</sup>

Le coordinate ermeneutiche appena richiamate consentono di offrire una soluzione appagante, che, molto probabilmente, sarà oggetto quantomeno di riflessione ad opera delle Sezioni Unite nelle motivazioni della sentenza in esame. Per poter affermare la non punibilità di false dichiarazioni che comunque non siano in grado di precludere un accesso già spettante, infatti, è possibile fare ricorso a questi istituti.

Il beneficio del reddito di cittadinanza è da inquadrare nel più ampio sistema di istituti assistenziali previsti dal legislatore per fronteggiare situazioni di povertà e disagio, destinato a dare attuazione al precetto costituzionale che, in base al comma secondo dell'art. 3 e 38<sup>43</sup> della Carta fondamentale, assegna alla Repubblica il compito di provvedere per la rimozione degli ostacoli di ordine economico che limitano il pieno sviluppo della persona umana, anche attraverso la predisposizione di appositi istituti assistenziali.

<sup>36</sup> Per un primo filone interpretativo, il giudizio sul falso dovrebbe essere compiuto *ex ante* in astratto, ossia riconoscibile da chiunque dotato di un minimo discernimento. Secondo altro orientamento, più ricorrente, il giudizio di idoneità andrebbe effettuato sempre *ex ante* ma in concreto, cioè sulla base delle circostanze conosciute dall'agente nel momento in cui viene posta in essere l'azione. In base ad un terzo orientamento, minoritario e più risalente, il giudizio andrebbe compiuto *ex post*, quindi sul concreto inganno di cui è stato vittima il destinatario.

<sup>37</sup> I. LEONCINI, *op. cit.*, pp. 75 e ss.

<sup>38</sup> In questi termini, Cassazione, Sez. 5 n. 8200 del 2018.

<sup>39</sup> Cassazione, Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936; Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248895.

<sup>40</sup> Cassazione, Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 185132

<sup>41</sup> S. VINCIGUERRA, *Appunti sull'inoffensività, la tenuità dell'offesa e la tenuità del reato in Italia nel secondo novecento*, in *Studi in onore di G. Marinucci*, Milano, 2006, pp. 2077 e ss.

<sup>42</sup> La Corte, infatti, ha confermato la valutazione del giudice di secondo grado, considerando di minima offensività la condotta quando il fatto si sia attestato vicinissimo alle soglie di punibilità. In questo senso, Cass. Sez. 3, n. 3256 del 14 dicembre 2020 ma anche Sez. 3, n. 39835 del 27 settembre 2022.

<sup>43</sup> M. MAZZIOTTI, *L'assistenza nella Costituzione*, in *Iustitia*, 1979, pp. 97-113. Una classificazione delle prestazioni assistenziali è contenuta in U. COLOMBO, *Assistenza (dir. amm.)*, in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, p. 753; A. AMORTH, *Il principio personalistico e il principio pluralistico: fondamenti costituzionali della libertà dell'assistenza*, in *Scritti giuridici*, IV, Milano, 1999, p. 2123; D. MONACELLI, *Per una riforma dello stato sociale: le politiche di assistenza*, in *Politica economica*, 1998, p. 97.

Da ciò discende che il bene giuridico tutelato non va ravvisato nel dovere di lealtà nei confronti della pubblica amministrazione né in una tutela solo formalistica della fede pubblica.

Appare maggiormente ragionevole e conforme sia ad una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame sia ai principi che regolano la materia penale, individuare l'oggetto di tutela nella corretta erogazione del sussidio, trattandosi di misura assistenziale volta ad eliminare situazioni di disagio.

Argomentando diversamente, infatti, si porterebbe il giudice a comminare la più grave delle sanzioni che l'ordinamento conosce per una violazione priva di concreta offensività, stante la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere il beneficio e senza alcun effettivo nocimento per l'ente erogatore (e di conseguenza alle casse dell'erario).

Tali conclusioni, inoltre, sono corroborate dalla qualificazione dei delitti di falso, e quindi anche del reato di cui all'art. 7 D.L. 4/2019, in termini di reati di pericolo, stante l'evidente anticipazione di tutela.<sup>44</sup> Ed invero, come sostenuto anche nell'ordinanza di rimessione, una applicazione coerente del principio di offensività con i canoni costituzionali, impone la lettura della fattispecie incriminatrice in termini di reato di pericolo concreto, per cui la condotta andrà valutata tenendo conto della capacità di attribuire all'agente il possesso di requisiti mancanti per fruire della misura in esame.

Del resto, si tratta di una valorizzazione che si pone in aderenza anche - ed innanzitutto - alla forte spinta operata dalla Corte Costituzionale che, pur non escludendo la compatibilità costituzionale dei reati di pericolo astratto e presunto, impone, anche in relazione a questi ultimi, una analitica verifica dell'offensività sia sul piano astratto che in relazione alla specificità del caso concreto.<sup>45</sup> In diverse occasioni la Corte ha, infatti, avuto cura di precisare come, per ritenere configurabile una fattispecie, sia sempre necessario, anche in concreto, che l'offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo nella singola condotta dell'agente<sup>46</sup>.

Appare, pertanto, più in linea con i principi di ordine costituzionale in tema di necessaria offensività del reato il ritenere che il legislatore abbia inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo che potrebbe derivare da dichiarazioni false od omesse per il conseguimento del reddito di cittadinanza, nel senso che la loro rilevanza penale sarà sussistente nei soli casi in cui intenzione dell'agente era il conseguire, attraverso di esse, un beneficio non dovuto.

#### 4. CONCLUSIONI

Quindi, alla luce della ricostruzione svolta è possibile ipotizzare diverse soluzioni, similmente a quanto già avviene con i reati di falso, al contrasto interpretativo sorto in giurisprudenza e risolto dalle Sezioni Unite.

<sup>44</sup> Come ben noto, tradizionalmente i reati di pericolo si distinguono in reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto (o presunto). I reati di pericolo concreto si caratterizzano per la presenza del pericolo quale elemento espresso si fattispecie che, in quanto tale, deve essere oggetto di precipua verifica da parte del Giudice. Nei reati di pericolo astratto, invece, il pericolo costituisce la ratio della norma, in quanto insito, implicito nella stessa condotta ritenuta per comune esperienza pericolosa, con la conseguenza che si rende superflua ogni indagine in merito alla sussistenza del pericolo medesimo. Ciò che conta è la conformità tra fatto concreto e fattispecie astratta. Secondo parte della Dottrina (Mantovani), alla bipartizione sopra ricordata deve essere contrapposta una teoria tripartita che si riconosce autonomia alla figura del reato di pericolo presunto, che viene così tenuto distinto dal reato di pericolo astratto, e nel quale il pericolo non è necessariamente insito nella condotta, ma è in ogni caso presunto in via assoluta, per cui non è neppure ammessa la prova contraria della sua inesistenza. Per una disamina approfondita, si veda: R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale parte generale*, Molletta, 2021; V. M. D. D'ASCOLA, *Impoverimento della fattispecie e responsabilità penale "senza prova"*, Reggio Calabria, 2008.

<sup>45</sup> Corte Costituzionale, sentenza del 13 luglio 1995, n. 60 e Corte Costituzionale, sentenza del 11 luglio 1991, n. 333, ma altresì, tra le altre, Corte Costituzionale, sentenze del 18 luglio 1997, n. 247, del 6 luglio 2000, n. 263, del 11 novembre 2000, n. 519, del 25 giugno 2005, n. 265.

<sup>46</sup> Spetta, in particolare, alla Consulta - tramite lo strumento del sindacato di costituzionalità - procedere alla verifica dell'offensività «in astratto», acclarando se la fattispecie delineata dal Legislatore esprima di per sé un reale contenuto offensivo. Ove tale condizione risulti soddisfatta, il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa (offensività «in concreto») resta, poi, affidato al Giudice ordinario nell'esercizio del proprio potere ermeneutico, al fine di evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva. Ciò che preme evidenziare è come oggi si debba inevitabilmente apprezzare una sempre più netta e decisa presa di posizione della Corte Costituzionale da un lato e, conseguentemente della Corte di Cassazione dall'altro, volta a valorizzare il requisito della necessaria offensività anche con riguardo ai reati di pericolo astratto o presunto.

In primo luogo, potrebbe trovare applicazione l'istituto pretorio del falso innocuo, in quanto la condotta è inidonea a ledere il bene giuridico finale tutelato dalla norma di cui all'art. 7.

Potrebbe essere applicabile, altresì, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. ove si sia percepito un sussidio di poco superiore a quello spettante.

Una volta accolta la tesi per cui l'offensività è ricompresa nello spettro della tipicità del reato, inoltre, il giudice dovrà assolvere perché il fatto non sussiste in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite, *«le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26 solo se finalizzate ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura inferiore»*.

A ciò si aggiunga, infine, la valorizzazione dell'elemento psicologico, ossia del dolo specifico<sup>17</sup>, e non anche generico, necessario per integrare la fattispecie. Ove dunque, l'agente non abbia inteso conseguire un profitto indebito, andrà assolto con formula piena perché il fatto non costituisce reato. Nei reati di pericolo, quale è quello in esame, infatti, il dolo svolge una funzione restrittiva della punibilità, al fine di evitare una eccessiva anticipazione della tutela penale.

In definitiva, dunque, è altamente probabile che le Sezioni Unite, nella parte motiva della sentenza, terranno conto e faranno opportuna applicazione della copiosa letteratura scientifica e degli approdi giurisprudenziali sul tema della necessaria offensività nei reati di falso e, più in generale, di pericolo.

---

<sup>17</sup> Per citare solo parte della vasta letteratura scientifica sul tema: A. DE MARSICO, *Coscienza e volontà nella nozione del dolo*, Napoli, 1930; M. GALLO, *Il dolo - Oggetto e accertamento*, Milano, 1953; ID. *Dolo (dir. pen.)*, in *Enc. Dir.*, p. 750; A. PECORARO-ALBANI, *Il dolo*, Napoli, 1955; F. BRICOLA, *Dolus in re ipsa*, Milano, 1960; L. SANTAMARIA, *Interpretazione e dogmatica nella dottrina del dolo*, Napoli,

1961; G. BETTIOL, *Dolo e responsabilità penale nel quadro dei principi costituzionali*, in *Studi per il XX anniversario dell'Assemblea costituente*, Firenze, 1969, p. 764; D. PULITANÒ, *I confini del dolo*, in *Riv. it.*, 2013, p. 43; C. F. GROSSO, *Dolo (dir. pen.)*, in *Enc. Giur.*, XII, 1989; S. CANESTRARI, *L'elemento soggettivo nei reati di pericolo concreto*, in *St. iur.*, 2001, p. 533.